

**NUOVO
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO**

TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Articolo 1
(Funzioni)

- 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, di seguito denominata Cassa, esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata l'Autorità, e segnatamente:
- a) attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità;
 - b) ulteriori attività richieste dall'Autorità nel quadro della generale forma di collaborazione prevista dall'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell'Autorità.
- 1.2 La Cassa, nell'esercizio delle attività di cui al comma precedente, può avvalersi anche di primari enti creditizi o finanziari selezionati previo confronto concorrenziale.

Articolo 2
(Organi)

- 2.1 Sono organi della Cassa:
- il Presidente;
 - il Comitato di gestione;
 - il Collegio dei revisori.

Articolo 3
(Presidente)

- 3.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il Comitato di gestione.
- 3.2 In caso di assenza, anche per cessazione della carica, o impedimento, del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente del Comitato di gestione con maggiore anzianità nell'ufficio, ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Articolo 4
(Comitato di gestione)

- 4.1 Il Comitato di gestione è composto dal Presidente e da altri due componenti.
- 4.2 Il Comitato di gestione esercita tutte le funzioni di amministrazione della Cassa che non siano attribuite dal presente provvedimento ad altri organi. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sua sede. Nel caso in cui le sedute si debbano svolgere in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.
- 4.3 Per la validità delle sedute del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due componenti.
- 4.4 Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti, per l'adozione delle decisioni è richiesta l'unanimità.
- 4.5 Qualora si verificassero contestualmente l'assenza o l'impedimento di due componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione non procrastinabili possono essere adottati, in via d'urgenza, dal componente operativo, salva ratifica del medesimo Comitato che è convocato per una data immediatamente successiva nella quale sussistano le condizioni per l'integrazione del quorum costitutivo e deliberativo di cui al presente articolo.

Articolo 5
(Collegio dei revisori)

- 5.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del Collegio dei revisori scegliendolo tra i componenti effettivi.
- 5.2 I revisori esercitano le funzioni dei sindaci delle società per azioni, tra cui le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa. Nei limiti di tale compatibilità si applicano le disposizioni del codice civile.
- 5.3 I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone in possesso di specifica professionalità nel settore. Un componente effettivo ed un componente supplente sono individuati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
(Norme comuni agli organi)

- 6.1 Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati per un triennio dall'Autorità, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica (settori gas ed energia elettrica).
- 6.2 I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, rapporti di dipendenza, di collaborazione o di consulenza con le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, avere nelle medesime imprese interessi diretti od

indiretti, ricoprire uffici pubblici elettivi. La verifica dell'incompatibilità è rimessa alla decisione dell'Autorità.

- 6.3 Il Presidente, il Presidente del Collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
- 6.4 Qualora cessi dalla carica il Presidente o un componente, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procede alla sua sostituzione. Nel caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti il Comitato di gestione, l'Autorità, per assicurare lo svolgimento delle attività della Cassa, procede tempestivamente alla nomina di un Commissario e, ai sensi dell'articolo 6.1, procede alla nomina di un nuovo Comitato di gestione.
- 6.5 I compensi dei componenti degli organi sono stabiliti dall'Autorità d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7

(Indirizzo e vigilanza)

- 7.1 La Cassa esercita le proprie funzioni, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento agli oneri generali di sistema ed ai contenuti delle convenzioni da stipulare con gli enti creditizi o finanziari di cui al precedente articolo 1, comma 2.
- 7.2 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Autorità, approva il rendiconto annuale della Cassa, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio. A tale fine la Cassa trasmette il rendiconto annuale all'Autorità non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.
- 7.3 In caso di irregolarità o di inefficienze nella gestione, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre lo scioglimento degli organi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 8

(Direttore generale)

- 8.1 Il Direttore generale è nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione dell'Autorità, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra il Comitato di gestione e il Direttore generale.
- 8.2 Il Direttore generale è preposto alla direzione e controllo delle attività degli uffici della Cassa ed esercita i poteri di spesa relativi.
- 8.3 Il Direttore generale predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo annuale e li sottopone all'approvazione del Comitato di gestione.

Articolo 9
(Uffici e personale)

- 9.1 Gli uffici della Cassa sono organizzati con deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall’Autorità, nella quale vengono stabilite la struttura organizzativa, le qualifiche ed il numero delle risorse umane previste.
- 9.2 L’assunzione del personale avviene sulla base di procedure di selezione stabilite con deliberazione del Comitato di gestione. I rapporti di lavoro del personale sono soggetti alla contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici.
- 9.3 Le determinazioni relative al piano di assunzioni e al conseguente avvio delle procedure di reclutamento sono trasmesse all’Autorità per l’approvazione.
- 9.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 9.2, per quanto necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, in posizione di comando o distacco, personale appartenente all’Autorità per progetti afferenti alle attività di interesse della stessa, nonché personale proveniente dalle società istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), di cui al DPCM 11 maggio 2004 e dell’articolo 4, comma 1, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 9.5 Per esigenze specifiche la Cassa può conferire incarichi, mediante contratti di diritto privato, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. La Cassa può, altresì, stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonché conferire incarichi, per lo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze della struttura burocratica della Cassa e finalizzate all’espletamento di attività demandate o autorizzate dall’Autorità.

Articolo 10
(Codice etico)

- 10.1 Gli organi di cui all’articolo 2 nonché il personale dipendente a qualsiasi titolo della Cassa di cui all’articolo 8 ed all’articolo 9 sono tenuti al rispetto del Codice etico adottato dal Comitato di gestione.

TITOLO III - BILANCI E CONTABILITÀ

Articolo 11
(Bilanci)

- 11.1 L’Autorità, di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di gestione, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo rendiconto consuntivo.
- 11.2 Con la medesima procedura è emanato il Regolamento di contabilità generale e di controllo gestionale della Cassa e dei conti ad essa intestati.

Articolo 12
(Disposizioni transitorie)

12.1 Il Comitato di gestione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento presenta all'Autorità, per l'approvazione, una proposta relativa all'organizzazione degli uffici ed alla consistenza dell'organico.